

info**lavoro**

Rinnovato il CCNL servizi ambientali

pag. 4

in**evidenza**

Agenzia delle Entrate. Credito di imposta per le imprese agricole e agroalimentari che vogliono realizzare investimenti finalizzati al potenziamento del commercio elettronico

pag. 6

in**evidenza**

RADAR PNRR Sviluppo Economico

pag. 7

in**evidenza**

Pubblicati sul canale Youtube Consip i webinar sulle nuove procedure MEPA

pag. 9

info**diritto**

Consiglio di Stato. Via libera alla riforma del codice della crisi d'impresa

pag. 11



Publicazione del decreto per la presentazione del rapporto biennale sulla situazione personale maschile e femminile. Implicazioni del rapporto biennale sui bandi di gara PNRR ed appalti pubblici.

In attuazione dell'articolo 46 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, come modificato dalla legge n. 162 del 5 novembre 2021, il Decreto interministeriale del 29 marzo scorso (allegato 1) ha disposto le modalità per la redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private con più di 50 dipendenti (precedente limite più di 100). In considerazione di quanto sopra, il Ministero del lavoro, con provvedimento pubblicato il 17 maggio u.s. nella sezione della Pubblicità legale del proprio sito istituzionale, ha definito con modulistica le modalità operative attese per la redazione del rapporto biennale sulle c.d. pari opportunità. Come evidenziato nei capitoli successivi, il rapporto de quo ha precise implicazioni anche per la partecipazione a contratti pubblici finanziati dal PNRR, nonché sugli appalti pubblici in quanto tali. I datori di lavoro interessati, pertanto, dovranno redigere il rapporto esclusivamente in modalità telematica, inserendo le informazioni contenute nell'Allegato A del Decreto, (allegato 1 <https://bit.ly/39ZfUIC>), attraverso l'utilizzo dell'apposito portale del Ministero del lavoro, <https://servizi.lavoro.gov.it>, entro il 30 settembre 2022. Tale data posticipata, tuttavia, varrà per il solo biennio 2020-2021. (Trattasi della situazione del personale maschile e femminile al 31 dicembre 2019). Per tutti i successivi bienni è confermata la data del 30 aprile dell'anno successivo alla scadenza di ciascun biennio. Al termine della procedura informatica di invio, qualora non vengano rilevati errori o incongruenze, l'applicativo rilascia una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto. Una copia del rapporto, unitamente alla ricevuta, deve essere trasmessa dal datore di lavoro anche alle rappresentanze



info lavoro

Pubblicazione del decreto per la presentazione del rapporto biennale sulla situazione personale maschile e femminile. Implicazioni del rapporto biennale sui bandi di gara PNRR ed appalti pubblici	pag.1
Coop agricole, aggiornate le aliquote	pag.3
Bonus € 200 di luglio	pag.4
Min.Lavoro: ridefinizione dei criteri per l'approvazione del trattamento di integrazione salariale ordinario	pag.4
Rinnovato il CCNL servizi ambientali	pag.4

info evidenza

Bando di BPER banca che sostiene al 70% il Terzo settore	pag.4
Avvio nuovi inserimenti del servizio civile	pag.5
Laboratorio su "Beni comuni: spazi aperti e spazi chiusi"	pag.5
Conosci EDU? È un professionista. Fondamentale nei progetti educativi e sociali	pag.5
ISA periodo d'imposta 2021: nuove cause di esclusione	pag.6
Agenzia delle Entrate. Credito di imposta per le imprese agricole e agroalimentari che vogliono realizzare investimenti finalizzati al potenziamento del commercio elettronico	pag.6
Scadenza per consegna ritardata MUD	pag.6
CCNL edilizia per bonus edili (MEF)	pag.6
CCIAA di Genova. Finanziamento a fondo perduto per l'internazionalizzazione. Anno 2022	pag.7
RADAR PNRR Sviluppo Economico	pag.7
Relazione annuale Cooperative Edilizie Scadenza 30 giugno 2022	pag.7
Istituito un nuovo credito d'imposta a favore degli autotrasportatori con sede legale o stabile organizzazione in Italia per gli acquisti di gasolio del primo trimestre 2022	pag.8
Start-up innovative. Riordino degli interventi di sostegno alla nascita e allo sviluppo.	pag.8
Nuovo decreto del Ministero dello sviluppo economico. In attesa di una circolare operativa	pag.8
Imprese agricole. Fissate le modalità attuative del fondo per gli investimenti innovativi.	pag.8
Domande dal 23/5 al 23/6/2022	pag.8
Le nuove misure al femminile di ON-NITO e Smart & Start	pag.9
Pubblicati sul canale Youtube Consip i webinar sulle nuove procedure MEPA	pag.9
D.L. N. 50/2022 "DECRETO AIUTI". Pubblicato il decreto legge su energia e investimenti.	pag.9
Nuovi aiuti a famiglie e imprese	pag.9

info diritto

Consiglio di Stato. Via libera alla riforma del codice della crisi d'impresa	pag.11
--	--------

info economia

Business Matching: un nuovo strumento di Cassa Depositi e Prestiti per crescere all'estero	pag.12
--	--------

info scadenza

PROSSIME SCADENZE	pag.12
-------------------	--------

Redazione

Barbara Esposto

Segretaria di Redazione

Elisabetta Dondero

Progetto Grafico

www.homeadv.it

Fotografia

Archivio icp / 123rf

Archivio Legacoop

**Convenzione
UNIPOLIS & LEGACOOP**

Nuovi sconti per te



Per maggiori informazioni visita la pagina web:
www.convenzioni.unipol.it/Legacoop

SEDI
legacoop
Liguria

GENOVA

Via Brigata Liguria, n. 105 R
16121 Genova (GE)
Tel. +39 010572111 - Fax +39 01057211223
Mail segreteria.ge@legaliguria.coop

SAVONA

Via Cesare Battisti, n. 4/6
17100 Savona (SV)
Tel. +39 0198386847 - Fax +39 019805753
Mail segreteria.savona@legaliguria.coop

LA SPEZIA

Via Lunigiana, n. 229/A
19126 La Spezia (SP)
Tel. +39 0187503170 - Fax +39 0187504395
Mail segreteria.laspezia@legaliguria.coop

IMPERIA

Via T. Schiva, n. 48
18100 Imperia (IM)
Tel. +39 3401181212
Mail segreteria.imperia@legaliguria.coop

<< continua da pag. 1

sindacali aziendali. Il servizio informatico del Ministero attribuisce alla consigliera o al consigliere regionale di parità un identificativo univoco per accedere ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende, al fine di poter elaborare i relativi risultati e trasmetterli alle sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro, alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'ISTAT e al CNEL. L'applicativo informatico, secondo la notizia ministeriale, sarà operativo dal 23 giugno 2022. PNRR e PNC: i nuovi oneri documentali per la parità di genere e disabilità Il PNRR, Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, prevede che nei bandi di gara siano indicati come requisiti necessari e, in aggiunta, come requisiti premiali dell'offerta, criteri orientati verso gli obiettivi di parità di genere, tenendo altresì conto degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile.

A tal proposito, pertanto, le aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti, in attuazione dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021 (convertito con modifiche dalla Legge n. 108/2021) in tema di applicazione di principi di pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste nel PNRR e nel PNC, sono tenute a produrre, a pena di esclusione, copia del rapporto al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta in gare pubbliche, a valere su risorse del PNRR e del PNC. Dall'11 febbraio 2022, pertanto, anche le aziende che occupano oltre 50 dipendenti possono accedere all'applicativo reso disponibile dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all'indirizzo <https://servizi.lavoro.gov.it>, mediante le proprie credenziali SPID. Per le imprese di minori dimensioni è, invece, richiesta la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile ai sensi dell'art. 47, comma 3 del provvedimento sopra citato. In particolare, il comma 3 impone agli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50 di consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Stante la necessità di una produzione di documenti postuma, le conseguenze dell'omesso adempimento non può essere l'esclusione ma l'impossibilità di partecipare a gare aventi ad oggetto contratti finanziati, anche solo in parte, con il PNRR/PNC e l'applicazione di penali. Inoltre, in fase di conversione del D.L. n. 77/2021, il comma 3-bis ha introdotto l'obbligo per gli operatori che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti della dichiarazione e della relazione circa il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (art. 47, comma 3-bis). La mancata produzione della dichiarazione e della relazione di cui al comma 3-bis determina l'applicazione delle penali di cui al comma 6 dell'articolo 47, ossia quelle previste dai singoli bandi, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso, oltre all'impossibilità a partecipare ai bandi PNRR per 12 mesi. Certificazione della parità di genere e appalti pubblici Si segnala, infine, come l'art. 34 del D.L. n. 36/2022 del 30 aprile 2022 (c.d. Decreto PNRR 2) (allegato 2), attualmente in fase di conversione in legge, abbia modificato il vigente codice degli appalti (D.lvo n. 50/2016), prevedendo incentivi e premialità per gli operatori economici in possesso di certificazione di parità di genere di cui all'art. 46-bis del D.lvo n. 198/2006. Nello specifico, a seguito della modifica apportata all'art. 93, comma 7, del D.lvo n. 50/2016, la predetta certificazione della parità di genere è stata aggiunta alle certificazioni che permettono all'operatore economico che partecipi a una procedura di gara di ottenere la riduzione del 30%, non cumulabile con le eventuali riduzioni del 50%, dell'importo della garanzia provvisoria. Inoltre, a seguito della modifica all'art. 95, comma 13, del D.lvo n. 50/2016, si prevede che le amministrazioni aggiudicatrici indichino, nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito il maggiore punteggio relativo all'offerta attribuito, tra l'altro, per l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso di certificazione della parità di genere. Pur in assenza di specifica previsione all'interno del Decreto PNRR 2, deve ritenersi che le novità appena illustrate trovino applicazione per le gare il cui bando di gara sia stato pubblicato a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso (ovvero, a partire dal 1° maggio 2022).

Coop agricole, aggiornate le aliquote

Riviste le aliquote contributive a carico delle cooperative che impiegano lavoratori agricoli a tempo indeterminato. Lo dice l'Inps nella circolare n. 56/2022 (<https://bit.ly/38WRNKp>), con la quale in sostanza riordina il complesso delle contribuzioni, dopo la novità relativa all'aliquota per la disoccupazione introdotta dalla legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 221, lettera a) della legge n.234/2021). Rettificando quanto indicato nella precedente circolare n. 31/2022.

La novità Naspi.

Dal 1° gennaio 2022 gli operai agricoli a tempo indeterminato assunti dalle cooperative agricole (ai sensi della legge n.240/1984) in luogo della disoccupazione agricola hanno diritto alla Naspi. Di conseguenza sono soggetti a una contribuzione dell' 1,61% sull'imponibile in sostituzione del contributo del 2,75% che finanziava la disoccupazione agricola. Restano applicabili anche gli esoneri contributivi dello 0,40% (articolo 120, comma 2, legge n. 388/2000) e dell' 1% (di cui all' articolo 1, commi 361 e 362 della legge n. 266/2005).

Del primo esonero, tuttavia, solo lo 0,03% (maternità) continua per ora a sgravare il complesso delle contribuzioni dovute dai datori di lavoro. Per il restante sgravio dell' 1,37%, da utilizzare nell' ambito dei flussi Uniemens, bisogna aspettare ulteriori comunicazioni dall' ente previdenziale.

Nella citata circolare n. 31/2022 (<https://bit.ly/3PNHusI>), l' Istituto aveva mantenuto i due esoneri sulla contribuzione da versare per l' anno 2022, rispettivamente per le cooperative agricole e per le cooperative agricole di tipo industriale, indicando un' aliquota complessiva pari, rispettivamente, al 29,213% e al 31,813%. Per effetto della rettifica operata con la nuova circolare, le aliquote salgono, dunque, rispettivamente, al 30,583% e al 33,183%.



Bonus € 200 di luglio



L'Inps, dopo l'acquisizione dei **flussi UniEmens di luglio**, dovrebbe erogare il bonus una tantum pari a € 200 previsto dal D.L. 50/2022 (Decreto Aiuti).

La **regola generale** prevede che l'indennità è corrisposta una sola volta per soggetto, indipendentemente dal fatto che ricada in più categorie di beneficiari.

Oltre ai dipendenti e pensionati, rientrano tra i beneficiari anche i percettori **reddito di cittadinanza**, Naspi e Dis-coll.

Si segnalano perplessità dei **datori di lavoro**, tenuti a riconoscere il bonus a chi almeno una volta, nel 1° quadrimestre 2022, ha beneficiato dello sgravio contributivo dello 0,8%.

La lettura combinata degli artt. 31 e 32 suggerisce che il datore di lavoro attribuisca il bonus una tantum a chi rientra nei **requisiti dell'art. 31**; l'Inps pagherà il bonus ai soggetti beneficiari in assenza di riscontro nell'UniEmens del datore di lavoro.

I **lavoratori autonomi** saranno indennizzati dall'Inps, insieme a co.co.co (con contratti attivi dal 18.05.2022), iscritti ex Enpals, occasionali (art. 2222 c.c.), incaricati delle vendite a domicilio iscritti alla Gestione Separata.

Min.Lavoro: ridefinizione dei criteri per l'approvazione del trattamento di integrazione salariale ordinario

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022, il Decreto del 31 marzo 2022 (<https://bit.ly/38nXrVF>), con la ridefinizione dei criteri per l'approvazione del trattamento di integrazione salariale ordinario.

Per l'anno 2022, in considerazione della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, integra la fattispecie di "**crisi di mercato**" la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa derivante anche dall'impossibilità di concludere accordi o scambi determinata dalle limitazioni conseguenti alla crisi in Ucraina.

La fattispecie "**mancanza di materie prime o componenti**" sussiste anche quando sia riconducibile a difficoltà economiche, non prevedibili, temporanee e non imputabili all'impresa, nel reperimento di fonti energetiche, funzionali alla trasformazione delle materie prime necessarie per la produzione.

Rinnovato il CCNL servizi ambientali

È stato raggiunto nella mattinata di mercoledì 18 maggio, al termine di una lunga trattativa, l'accordo tra le associazioni datoriali (Utilitalia, Confindustria Cisambiente, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Servizi e Assoambiente) e le Organizzazioni Sindacali di Categoria FIT CISL FP CGIL, UILTRASPORTI e FIADEL di **rinnovo del CCNL servizi ambientali**. Il nuovo contratto, con decorrenza 1° gennaio 2022, avrà durata fino al 31 dicembre 2024. Le OO.SS. si sono impegnate allo scioglimento, entro il prossimo 10 giugno, della riserva sull'ipotesi di accordo ed **hanno sospeso lo stato di agitazione revocando lo sciopero già proclamato per il prossimo 20 giugno**.

Le associazioni datoriali esprimono la loro soddisfazione per il buon esito della trattativa, nella quale hanno prevalso il senso di responsabilità fra le parti e di unitarietà: con il rinnovo **si è infatti realizzata l'uniformazione della quasi totalità degli istituti contrattuali dei due CCNL di settore**, Utilitalia e Assoambiente. L'accordo che, nonostante il difficile contesto caratterizzato dall'aumento dei costi delle materie prime e dei carburanti per autotrazione, ha mantenuto costi sostenibili a carico delle aziende, potrà contribuire a promuovere la crescita industriale e la sostenibilità del

settore. Per le associazioni datoriali e le Organizzazioni sindacali, allargare il perimetro di applicazione del CCNL a tutta la filiera consentirà di raccogliere la sfida dell'economia circolare, evitare il dumping contrattuale e innovare in materia di classificazione e valorizzazione del capitale umano premiando competenza e risultati, a tutto vantaggio anche dell'utenza.

Nello specifico, l'incremento economico comune ai due CCNL è **stato riconosciuto in misura pari complessivamente per il triennio a 121,00 euro sul parametro 130,07 (livello 3A)**, di cui 80,00 di incremento delle retribuzioni base parametriche mensili, al quale si aggiungono 6,00 euro da corrispondere a seguito dell'accordo del sistema di classificazione del personale; 3,00 euro per la definizione delle indennità dell'area impiantistica; 15,00 euro a titolo di elemento retributivo aggiuntivo collegato alla produttività e 17,00 euro da destinare al Welfare. **Per il periodo 1 gennaio -30 giugno 2022 viene riconosciuto ai lavoratori un importo pro-capite pari a 130,00 euro** da corrispondersi, salvo diverse intese aziendali, in buoni benzina o analoghi titoli per l'acquisto di carburante, ai sensi dell'art. 2 del DL n. 21/2022. In allegato il testo dell'ipotesi di rinnovo sottoscritta tra le parti: <https://bit.ly/38LTIqR>

inevidenza

Bando di BPER banca che sostiene al 70% il Terzo settore

Dopo il grande successo delle precedenti Call for Ideas, **BPER Banca** ha confermato per quest'anno "Il futuro a portata di mano", l'iniziativa a sostegno di progetti inclusivi che vedono protagonisti i **giovani**, il vero motore del cambiamento in un periodo storico segnato da diverse difficoltà. La **call di crowdfunding** è una preziosa **opportunità** per tutte le realtà del Terzo Settore che dedicano le loro attività principalmente ai **giovani**, che possono essere coinvolti attivamente in progetti concreti di natura culturale o sociale per **promuovere l'inclusività e la solidarietà** in tutto il territorio italiano. **Partecipa al bando per il Terzo Settore con un progetto educativo di inclusione sociale e culturale rivolto ai giovani dai 3 ai 19 anni: BPER Banca per questa iniziativa ha stanziato un plafond a fondo perduto di 50.000 € per le 5 migliori idee.**

Per saperne di più: <https://bit.ly/3z6Pkb1>

Avvio nuovi inserimenti del servizio civile

Dopo il 27 giugno saranno avviati i nuovi operatori volontari di servizio civile inseriti nelle cooperative: Saba – Il Biscione e Cocea, 19 i giovani inseriti per 12 mesi nei progetti: Nel quartiere che vorrei Biscione Genova - A piccoli passi SABA Genova - Il Nido è una comunità Cocea La Spezia - La Bottega di evergreen Cocea La Spezia. I progetti hanno come destinatari fasce deboli, minori, giovani.

I ragazzi seguiranno il percorso partendo dalla formazione sui temi della Costituzione Italiana, legalità, cittadinanza attiva, storia dell'obiezione di coscienza, l'Europa e la politica europea, tra i principali laboratori che saranno trattati. L'attività in struttura sarà sempre accompagnata come previsto dalla formazione specifica che permetterà una crescita individuale, di gruppo e professionalizzante.

Per le cooperative sociali A e B che desiderano accreditarsi per poter progettare ed ospitare giovani potete scrivere a: serviziocivile@legaliguria.coop

*A cura della Dott.ssa Rosangela CONTE
Promozione e formazione, CSR, legalità in impresa
Resp. Servizio Civile Legacoop Liguria*

Laboratorio su “Beni comuni: spazi aperti e spazi chiusi”



Si è tenuto il 4 maggio il primo laboratorio del progetto: Cooperare per lavorare “Partecipo, imparo e mi diverto” - Laboratorio su “Beni Comuni: spazi aperti e spazi chiusi”. Si è trattato di un percorso formativo della durata di 2 ore, aperto ai giovani abitanti del territorio limitrofo alla zona dell'attuale Ponte San Giorgio, individuati dall'équipe multidisciplinare del progetto.

La proposta è di “Cooperare per lavorare” lo Sportello Cooperativo specialistico di Informagiovani Genova

Anche la sede della vostra cooperativa potrà diventare luogo per un incontro con i giovani, vuoi saperne di più sul progetto Cooperare per lavorare?

Scrivi a rosangela.conte@legaliguria.coop

*A cura della Dott.ssa Rosangela CONTE
Promozione e formazione, CSR, legalità in impresa
Resp. Servizio Civile Legacoop Liguria*

Conosci EDU? È un professionista. Fondamentale nei progetti educativi e sociali

Il 25 maggio in una riunione organizzata su Zoom da Legacoop Liguria è stata approfondita la tematica relativa al ruolo dell'educatore e al progetto “Conosci edu?”. Il progetto che hanno costruito i giovani operatori del servizio civile.

Qual è il ruolo dell'educatore all'interno di un progetto sociale, educativo, assistenziale? Una figura professionale, troppo spesso sconosciuta o sottovalutata.

L'educatore è invece un professionista che attraverso le sue competenze e abilità contribuisce alla crescita umana della persona. Un ruolo che si è dimostrato fondamentale nell'esperienza di Servizio Civile sviluppata in questi anni da Legacoop Liguria e da tante cooperative in ambito sociale e che deve essere valorizzato anche

al di fuori del contesto educativo e assistenziale: tra la gente comune, tra i professionisti, ma soprattutto tra i ragazzi. “I nostri giovani operatori di servizio civile hanno deciso di realizzare il progetto di cittadinanza attiva proprio sulla figura dell'educatore con l'obiettivo di promuovere il più possibile il suo valore, sia tra la gente comune, sia tra altri professionisti, ma soprattutto tra i giovani, principali destinatari del progetto – spiega Rosangela Conte, responsabile dei progetti per Legacoop Liguria -. Per realizzarlo abbiamo individuato tre aree; l'area stereotipo, l'area cliente/utente e l'area lavoro educativo. Hanno intervistato clienti/utenti-educatori ed esterni. Realizzato la rilevazione e analizzato quanto emerso dalle interviste. Infine hanno poi prodotto un video per valorizzare il lavoro multidisciplinare dell'educatore ed aiutare la comprensione della professione, per chi vorrà avvicinarsi al mondo educativo con maggiore consapevolezza e interesse.”

Per accedere al video collegati al link: <https://youtu.be/NTIijBpMM2I>

*A cura della Dott.ssa Rosangela CONTE
Promozione e formazione, CSR, legalità in impresa
Resp. Servizio Civile Legacoop Liguria*



ISA periodo d'imposta 2021: nuove cause di esclusione

La circolare 25.05.2022, n. 18/E (<https://bit.ly/3lOImQ9>) ha fornito chiarimenti in ordine agli indici sintetici di affidabilità fiscale, applicabili per il periodo d'imposta 2021. In particolare, il paragrafo 1.2, esamina le nuove cause di esclusione.

Per gli ISA in applicazione per il 2021 sono state introdotte **nuove cause di esclusione**, collegate alle situazioni in cui gli **effetti economici negativi della pandemia** hanno assunto rilievo tale da non permettere una corretta applicazione degli ISA, a nulla rilevando l'introduzione degli specifici correttivi,

In dettaglio, con i **decreti MEF 21.03.2022 e 29.04.2022** si è stabilito che, per il periodo d'imposta 2021, **non si applicano gli ISA** per i contribuenti i quali:

- hanno registrato una **contrazione dei ricavi** ex art. 85, c. 1, esclusi quelli di cui alle lett. c), d) ed e), ovvero **dei compensi** di cui all'art. 54, c. 1 Tuir, **di almeno il 33%** nel periodo d'imposta 2021 rispetto al periodo d'imposta 2019;
- hanno **aperto la partita Iva a partire dal 1.01.2019**;
- esercitano, in maniera prevalente, le **attività economiche individuate da specifici codici Ateco**. L'elenco dei codici attività esclusi dall'applicazione degli ISA è consultabile nella Tabella 2 allegata alle Istruzioni – Parte generale degli ISA.

Ciò premesso, i contribuenti esclusi dall'applicazione degli ISA sulla base di tali nuove cause di esclusione **sono tenuti, in ogni caso, a comunicare i dati** economici, contabili e strutturali previsti all'interno dei modelli.

Si ricorda, altresì, che per tali contribuenti, così come avviene per tutti coloro per i quali sussiste una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA, **non è consentito accedere ai benefici premiali** previsti dall'art. 9-bis, c. 11 D.L. 24.04.2017, n. 50.

Al riguardo, nella circolare 16.06.2020, n. 1/E era stato precisato che *"l'applicazione degli indici nei confronti di contribuenti che operano in un contesto economico o in condizioni specifiche significativamente diverse da quelle prese a riferimento per la costruzione degli indici stessi, non fornisce garanzie di totale affidabilità dei risultati"*. Tale concetto, peraltro, era stato confermato anche nella circolare 4.06.2021, n. 6/E.

Agenzia delle Entrate.

Credito di imposta per le imprese agricole e agroalimentari che vogliono realizzare investimenti finalizzati al potenziamento del commercio elettronico

Il credito d'imposta è diretto a supportare le reti di imprese agricole e agroalimentari che vogliono realizzare investimenti per la realizzazione o l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.

Soggetti beneficiari

I soggetti coinvolti sono le reti di imprese agricole e agroalimentari anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle strade del vino.

Tipologia di interventi ammissibili

Le spese che aprono la strada al credito d'imposta sono quelle per la realizzazione o l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, con particolare riferimento al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale. Tra le spese agevolabili rientrano anche quelle per attività e progetti legati all'incremento delle esportazioni, sostenute nell'ambito delle dotazioni tecnologiche e del software e dello sviluppo di database e sistemi di sicurezza.

Entità e forma dell'agevolazione

Il credito d'imposta è pari al 40 per cento e ha un limite di 50mila euro per le piccole e medie imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli e per le piccole e medie imprese agroalimentari, mentre per le grandi imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli è previsto un tetto pari a 25mila euro.

Il credito può essere fruito per ciascuno dei periodi d'imposta che vanno dal 2021 al 2023 e non può essere superiore a 50.000 euro.

Scadenza

La Comunicazione va inviata dal 15 febbraio al 15 marzo dell'anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti. Per gli investimenti realizzati nel 2021, la Comunicazione va inviata dal 20 settembre 2022 al 20 ottobre 2022.

Scadenza per consegna ritardata MUD

Il 20 luglio 2022 scade il termine per presentare – con sanzioni ridotte - il MUD con riferimento al 2021.

I soggetti che non presentano la Comunicazione MUD (o la presentano, ma in modo incompleto o inesatto) rischiano una sanzione amministrativa compresa tra 2.000 e 10.000 euro.

Se, però, la pratica viene trasmessa o ritrasmessa entro il 60° giorno della scadenza (20/07/2022), si applica una sanzione pecuniaria da euro 26,00 a euro 160,00.

Tutte le informazioni nella pagina MUD 2022: <https://bit.ly/3NCINtQ>

Fonte: Camera di Commercio Riviera di Liguria - Imperia La Spezia Savona

CCNL edilizia per bonus edili (MEF)

La risposta Mef 24.05.2022 (<https://bit.ly/3wVytVN>) in Commissione finanze della Camera (interrogazione n. 5-08123), ha precisato che, nel caso di affidamento dei lavori a un'unica impresa o a un **lavoratore autonomo**, il committente deve ottemperare agli obblighi di cui all'art. 90, c. 9 D.Lgs. 81/2008, designando il coordinatore per la progettazione che redige il piano di sicurezza e di coordinamento.

Il **piano operativo di sicurezza** deve essere redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, in riferimento al singolo cantiere interessato, esplicitando anche i contenuti della formazione sulla sicurezza; il piano è redatto ad opera dei datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici anche quando nel cantiere opera un'unica impresa.



CCIAA di Genova. Finanziamento a fondo perduto per l'internazionalizzazione. Anno 2022

Il bando, nell'ambito del Progetto SEI, mette a disposizione contributi finanziari per attività a sostegno del commercio internazionale.

Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda le Micro o Piccole o Medie imprese che abbiano:

- sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Genova e svolgano attività in qualunque settore esclusi servizi/consulenze/turismo (rilevabile da codice ATECO attribuito al Registro Imprese);
- siano attive e in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese e con il pagamento del diritto annuale;
- siano coinvolte nel progetto SEI attraverso profilazione sul sito www.sostegnoexport.it;
- abbiano partecipato ad almeno una delle iniziative legate ai progetti internazionalizzazione proposte dalla Camera di Commercio (esclusi i webinar formativi);
- presentino gli ulteriori requisiti dal bando

Tipologia di interventi ammissibili

Gli ambiti di attività a sostegno del commercio internazionale ricomprese nel Bando dovranno riguardare:

- *Percorsi di rafforzamento della presenza all'estero*, quali ad esempio i servizi di analisi e di orientamento specialistico per facilitare l'accesso e il radicamento sui mercati esteri, il potenziamento degli strumenti promozionali e di marketing in lingua straniera, l'ottenimento o il rinnovo delle certificazioni di prodotto necessarie all'esportazione nei Paesi esteri, la protezione del marchio di impresa all'estero, i servizi di assistenza specialistica, l'accrescimento delle capacità manageriali dell'impresa attraverso attività formative, lo sviluppo di competenza interne attraverso l'utilizzo di temporary export manager e di digital export manager;
- *Lo sviluppo di canali e strumenti di promozione all'estero (a partire da quelli innovativi basati su tecnologie digitali)*, quali ad esempio la realizzazione di "virtual matchmaking", ovvero lo sviluppo di percorsi di incontri d'affari e B2B virtuali, l'avvio e lo sviluppo della gestione di business on line, progettazione, predisposizione revisione, traduzione dei contenuti del sito internet, realizzazione di campagne di marketing digitale, la partecipazione a fiere o eventi con finalità commerciale all'estero, la realizzazione di attività ex-ante e ex-post rispetto a quelle di promozione commerciale.

Sono ammissibili le spese per:

- 1) Servizi di consulenza e/o formazione, relativi a uno o più ambiti di attività a sostegno del commercio internazionale tra quelli previsti dal Bando;
- 2) Acquisto o noleggio di beni e servizi strumentali funzionali allo sviluppo delle iniziative del Bando;
- 3) Realizzazione di spazi espositivi e incontri d'affari, comprendendo anche la quota di partecipazione/iscrizione e le spese per l'eventuale trasporto dei prodotti;
- 4) Spese per l'abbattimento degli oneri di qualunque natura relativi a finanziamenti, anche bancari, per la realizzazione di progetti di internazionalizzazione riferiti agli ambiti del Bando.

Tutte le spese possono essere sostenute a partire dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (da intendersi come termine ultimo per la chiusura del progetto e con il pagamento di tutte le fatture da rendicontare).

Entità e forma dell'agevolazione

Le risorse stanziare ammontano complessivamente a euro 102.000,00.

Attraverso il presente "Bando Internazionalizzazione 2022" potranno essere erogati, fino ad esaurimento fondi, voucher per euro 65.000,00. L'investimento minimo complessivo dovrà essere pari ad almeno euro 1.000,00 (IVA non rientra nelle spese ammesse). L'importo massimo ottenibile con il voucher non potrà superare l'importo di euro 5.000,00. L'entità massima dell'agevolazione non può superare il 70% delle spese ammissibili.

Scadenza

Invio domande dalle ore 9:00 del 25 maggio 2022 alle ore 21:00 del 30 giugno 2022.

RADAR PNRR Sviluppo Economico

RADAR PNRR – Sviluppo Economico è una iniziativa dell'Assessorato allo Sviluppo Economico della Regione Liguria che si prefigge lo scopo di orientare istituzioni ed enti liguri all'utilizzo delle possibilità di finanziamento di iniziative, progetti e proposte sostenuti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza o coerenti con le riforme e gli interventi che ne costituiscono l'ossatura. Vai alla versione on line: <https://bit.ly/3LN6BJb>



Relazione annuale Cooperative Edilizie Scadenza 30 giugno 2022

Il 30 giugno p.v. scade il termine per la spedizione della Relazione Annuale relativa all'anno 2021 da inviare via PEC al Ministero dello Sviluppo Economico.

Le cooperative iscritte all'Albo Nazionale delle Cooperative Edilizie sono tenute a presentare la comunicazione sull'attività svolta nell'anno precedente - (modulo allegato) per consentire la verifica della sussistenza o meno dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione previsto dal comma 7 art. 13 L.59/92.

Il mancato invio della comunicazione o l'accertamento dell'assenza dei requisiti, comporta la **CANCELLAZIONE** dall'Albo Nazionale delle Cooperative Edilizie.

La relazione deve essere inviata esclusivamente per via telematica e firmata digitalmente, all'indirizzo PEC dgvescgc.alboedilizie@pec.mise.gov.it In assenza di firma digitale si deve allegare copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante.

Istituito un nuovo credito d'imposta a favore degli autotrasportatori con sede legale o stabile organizzazione in Italia per gli acquisti di gasolio del primo trimestre 2022

E' riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 28% della spesa (netto IVA) sostenuta nel primo trimestre 2022 relativa all'acquisto di gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività. Nell'ambito del recente DL n. 50/2022, c.d. "Decreto Aiuti", pubblicato sulla G.U. 18.5.2022, n. 114 contenente "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina", con l'art. 3 è istituito un nuovo credito d'imposta a favore degli autotrasportatori con sede legale o stabile organizzazione in Italia per mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante. Contestualmente è abrogata la disposizione del decreto Ucrainabis (art.17, DL 21/2022), che aveva istituito per le stesse finalità un fondo di 500 milioni di euro per il 2022 destinato al sostegno del settore dell'autotrasporto rinviando a un decreto interministeriale la definizione dei criteri di determinazione, delle modalità di assegnazione e delle procedure di erogazione delle risorse.

A CHI SPETTA E IN CHE MISURA

Il suddetto credito d'imposta spetta alle imprese (persone fisiche o giuridiche) aventi sede legale/stabile organizzazione in Italia esercenti l'attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t, aventi i requisiti previsti dall'art24-ter, comma 2, lettera a), del testo unico delle accise (D.Lgs. n. 504/1995); le suddette imprese devono quindi essere, alternativamente: a) iscritte nell'Albo degli autotrasportatori di cose in c/terzi; b) munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in c/proprio ed iscritte nell'apposito elenco; c) in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina UE per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada (per le imprese stabilite in altri Stati UE); Tale contributo straordinario è pari al 28% della spesa (al netto dell'IVA) sostenuta nel primo trimestre 2022 relativa al gasolio acquistato con fattura per rifornire veicoli di categoria Euro 5 o superiore utilizzati per l'esercizio dell'attività.

CARATTERISTICHE DEL CREDITO D'IMPOSTA

L'agevolazione in esame: - è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24; - non è soggetto ai limiti di € 2.000.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti ex art. 34, Legge n. 388/2000 né di € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, com-ma 53, Legge n. 244/2007; - non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP; - non rileva ai fini del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa; - è riconosciuto nel rispetto della normativa UE in materia di aiuti di Stato ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito/base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo.

Start-up innovative. Riordino degli interventi di sostegno alla nascita e allo sviluppo. Nuovo decreto del Ministero dello sviluppo economico. In attesa di una circolare operativa

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022, il decreto 24 febbraio 2022 del Ministero dello Sviluppo Economico che apporta alcune modifiche al decreto 24 settembre 2014 recante il riordino degli interventi di sostegno alla nascita e allo sviluppo di start-up innovative in tutto il territorio nazionale. La modifica normativa introduce la possibilità per le start-up innovative beneficiarie delle agevolazioni a valere sulla misura Smart & Start Italia di richiedere la conversione di una quota del finanziamento agevolato ottenuto in contributo a fondo perduto, nel caso in cui la medesima start-up innovativa sia destinataria di investimenti nel capitale di rischio attuati da investitori terzi (regolamentati o qualificati) o da soci persone fisiche. All'articolo 2 del decreto viene previsto che il Ministro dello sviluppo economico con

un'apposita circolare dovrà fornire le necessarie disposizioni operative per l'attuazione delle modifiche di cui al presente decreto. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicheranno a decorrere dalla data di pubblicazione della predetta circolare. Da segnalare, infine, che il testo del decreto pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico è quello che ha recepito le osservazioni sollevate dalla Corte dei conti, non presenti nel testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Per scaricare il testo del decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale clicca qui: <https://bit.ly/3a0loIt>

Imprese agricole. Fissate le modalità attuative del fondo per gli investimenti innovativi. Domande dal 23/5 al 23/6/2022

A partire dalle ore 10:00 del 23 maggio e fino alle ore 17:00 del 23 giugno 2022, le micro, piccole e medie imprese agricole potranno richiedere le agevolazioni del Fondo per gli investimenti innovativi relative alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti. E' quanto prevede il decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 13 maggio 2022, emanato ad integrazione del decreto direttoriale 2 maggio 2022, che disciplina le modalità di presentazione delle domande della misura, che mette a disposizione 5 milioni di euro. Possono presentare domanda di contributo le imprese agricole, che intendano realizzare investimenti inerenti - esclusivamente - ad una, o entrambe, le seguenti attività: a) trasformazione di prodotti agricoli; b) commercializzazione di prodotti agricoli. Ai fini dell'accesso ai contributi previsti dal decreto, le imprese agricole dovranno presentare le domande di concessione - esclusivamente e a pena di improcedibilità - tramite PEC, inviando il modulo di domanda di concessione, debitamente compilato in tutte le sue parti e firmato digitalmente dal rappresentante legale o dal titolare dell'impresa agricola, al seguente indirizzo: contributofia@pec.mise.gov.it Gli incentivi saranno concessi nella forma di contributo a fondo perduto per l'acquisto e l'installazione di nuovi beni strumentali, materiali e immateriali, che dovranno essere utilizzati esclusivamente nelle sedi o negli stabilimenti delle imprese situate sul territorio nazionale. Le agevolazioni sono riconosciute nel limite di euro 20.000,00 per soggetto beneficiario.

Le nuove misure al femminile di ON-NITO e Smart & Start

Alla realizzazione dell'investimento 1.2 "creazione di imprese femminili" previsto dal PNRR si aggiungono, dopo il Fondo Impresa Donna, altre 2 misure già note e oggetto di restyling:

- ON-NITO;
- Smart & Start.

Il 12.05.2022 il Mise ha pubblicato la circolare n. 168851/2022 (<https://bit.ly/3NGa4KG>) rendendo noto **requisiti, condizioni e termini** per accedere ai finanziamenti messi a disposizione dalle 2 nuove misure, che hanno in comune i seguenti aspetti:

- platea dei beneficiari: possono accedere sole imprese femminili o persone fisiche che intendono costituire un'impresa femminile, intendendosi tale quell'impresa la cui compagine societaria è composta da donne per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione. A valere sulle medesime risorse possono essere finanziate anche le domande che risultano già presentate a decorrere dal 1.01.2020 e fino al 19.05 (apertura sportello);
- rispetto del divieto di doppio finanziamento;
- rispetto del principio del DNSH;
- obbligo di indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativo/contabili;
- in generale il rispetto degli ulteriori obblighi dettati dal PNRR.

A differenza della misura originaria, **NITO** (che eroga finanziamenti a tasso agevolato contributi a fondo perduto alle micro e piccole imprese che puntano a realizzare nuove iniziative o ampliare, diversificare o trasformare le attività del settore manifatturiero, dei servizi, turistico e del commercio) prevede l'attribuzione di punteggi ai programmi che presentano una finalità di transizione digitale o comunque una connotazione digitale (es. creazione di prodotti digitali, integrazione di tecnologie digitali del processo produttivo, sviluppo di canali di vendita, sistemi per la sicurezza informatica, ecc.).

Le modifiche apportate alla misura **Smart & Start** (incentivo che sostiene la nascita e crescita delle start-up innovative ad alto contenuto tecnologico mediante la concessione di finanziamenti a tasso zero) riguardano invece:

- la concessione di un finanziamento agevolato pari al 90% delle spese ammesse per le imprese costituite interamente da donne;
- la possibilità di convertire il finanziamento agevolato in contributo a fondo perduto per le start-up innovative che hanno già beneficiato delle agevolazioni a fronte di investimenti, a determinate condizioni, nel capitale di rischio da parte di investitori terzi o da soci persone fisiche.

In particolare, l'**investimento nel capitale di rischio** da parte di terzi investitori deve: assumere la forma di investimento in equity oppure di conversione in equity di uno strumento in forma di quasi equity; essere perfezionato entro 5 anni dalla data di concessione dell'agevolazione e detenuto per almeno 3 anni; essere di importo pari o superiore a € 80.000; essere tale da non determinare una partecipazione di maggioranza nel capitale della start-up.

A seconda del momento di perfezionamento dell'investimento cambia il momento entro il quale proporre la **richiesta di conversione**. La misura della conversione è pari fino al 50% delle somme apportate dagli investitori o soci e comunque nella misura massima del 50% del totale delle agevolazioni concesse. Il contributo deve essere iscritto in un'apposita **riserva indisponibile** che potrà essere utilizzata per i primi 5 anni esclusivamente per coprire perdite o per aumenti di capitale sociale. Decorso tale termine la riserva diventa disponibile e distribuibile ai soci.

Publicati sul canale Youtube Consip i webinar sulle nuove procedure MEPA



Sul canale Youtube Consip <https://bit.ly/3a0LW6V> sono stati pubblicati alcuni webinar sulle principali nuove procedure. A breve gli stessi saranno caricati anche nella sezione Supporto > Filmati del Portale.

- La risposta dell'Operatore economico alla Trattativa diretta e al Confronto di preventivi <https://bit.ly/3sXcSer>
- La risposta dell'Operatore economico alla RdO semplice e alla RdO evoluta <https://bit.ly/3wQiU1H>
- L'abilitazione degli Operatori economici ai mercati telematici <https://bit.ly/38X5Csh>
- La gestione del catalogo offerte a seguito dell'abilitazione ai mercati telematici <https://bit.ly/39ZCrFc>

D.L. N. 50/2022 "DECRETO AIUTI".

Publicato il decreto legge su energia e investimenti.

Nuovi aiuti a famiglie e imprese

Approvato dal Consiglio dei ministri del 2 maggio 2022, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022, il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina". Il provvedimento - in vigore dal 18 maggio - rafforza ulteriormente l'azione dell'esecutivo finalizzata a contrastare gli effetti della crisi politica e militare in Ucraina, potenziando strumenti a disposizione e creandone di nuovi, con particolare riguardo ai seguenti ambiti:

- 1) energia, con misure per ridurre il costo, semplificare ulteriormente i procedimenti autorizzatori per la realizzazione di nuovi impianti e potenziare la produzione energetica nazionale;
- 2) imprese, con misure per assicurare liquidità alle imprese colpite dalla crisi ucraina, fronteggiare il rincaro delle materie prime e dei materiali da costruzione, assicurare produttività e attrazione degli investimenti;
- 3) lavoro, politiche sociali e servizi ai cittadini, con misure per lavoratori e pensionati contro l'inflazione, nonché per il personale, il trasporto pubblico locale, le locazioni, i servizi digitali;
- 4) enti territoriali, con misure per sostenere Regioni, province e comuni e potenziare gli investimenti;
- 5) accoglienza e supporto economico, con misure sia a beneficio delle persone in fuga e accolte in Italia, sia in favore del Governo ucraino.

Per consultare il testo del D.L. n. 50/2022 clicca qui:

<https://bit.ly/3POLb1e>

Per un approfondimento sui contenuti del decreto dal comunicato stampa del Governo clicca qui:

<https://bit.ly/3PLtCzj>

Per un approfondimento sui contenuti del decreto dal sito del Ministero dello sviluppo economico clicca qui:

<https://bit.ly/3wUt953>

D.L. N. 50/2022 - "DECRETO AIUTI" - Credito d'imposta per gli autotrasportatori

Al fine di mitigare gli effetti economici

continua a pag. 10 >>

<< continua da pag. 9

derivanti dall' aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, con l'articolo 3 viene istituito un credito di imposta a favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate di cui all'art. 24-ter, c. 2, lett. a), testo unico delle accise. Il beneficio viene riconosciuto nella misura del 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio dell'attività, al netto dell'IVA, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta: - è utilizzabile esclusivamente in compensazione (non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, legge n. 244/2007, e di cui all'art. 34, legge n. 388/2000); - non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap; - non rileva ai fini del rapporto di cui agli art. 61 e 109, comma 5, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR); - è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.



D.L. N. 50/2022 - “DECRETO AIUTI” - Semplificazioni per l'installazione degli impianti rinnovabili - Più aree idonee per eolico e fotovoltaico - L'azienda agricola potrà vendere la corrente autoprodotta da fonti rinnovabili.

Dopo l'intervento del D.L. n. 17/2022 (convertito in legge n. 34/2022), agli articoli 6, 7 e 8 vengono previste ulteriori semplificazioni per le rinnovabili. 1) In particolare, all'articolo 6: a) viene allargato il novero delle aree idonee all'installazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, individuate dal comma 8, dell'articolo 20, del D.Lgs. n. 199/2021 ed integrate dal D.L. n. 17/2022 (convertito in legge n. 34/2022). La disposizione, in particolare, aggiunge tra le aree idonee quelle non interessate dalla presenza di beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali (di cui al D.Lgs. n. 42/2004), né ricadenti nella fascia di rispetto dei beni tutelati ai sensi della parte seconda oppure dell'art. 136 del medesimo D.Lgs. n. 42/2004. La fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici (articolo 6, comma 1, lettera a); b) vengono semplificate le procedure di autorizzazione per impianti in aree idonee. Nello specifico, si prevede che le procedure autorizzative per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree idonee, dettata dall'articolo art. 22, comma 1, D.Lgs. n. 199/2021, si applichi anche, ove ricadenti su aree idonee, alle infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, qualora strettamente funzionale all'incremento dell'energia producibile da fonti rinnovabili (articolo 6, comma 1, lettera b); 2) All'articolo 7, viene disposto che nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui all'art. 1, D.Lgs. n. 387/2003, qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza statale, le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA (articolo 7). Le deliberazioni in questione, nonché quelle adottate dal Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 14- quinquies, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, confluiscono nel procedimento autorizzatorio unico, che è perentoriamente concluso dall'amministrazione competente entro i successivi sessanta giorni. Se la decisione del Consiglio dei ministri si esprime per il rilascio del provvedimento di VIA, decorso inutilmente il prescritto termine di sessanta giorni, l'autorizzazione si intende rilasciata. Di fatto, si innesca un meccanismo di silenzio-assenso tra Pubbliche Amministrazioni, che intende sopperire all'inerzia della Regione competente, realizzando un implicito potere sostitutivo. In sostanza, la valutazione ambientale positiva svolta in sede di VIA è sufficiente per il rilascio dell'autorizzazione unica, in caso di inerzia della Regione. 3) All'articolo 8 viene, inoltre, previsto un incremento delle rinnovabili per il settore agricolo, zootecnico e agroindustriale. Con le nuove norme, infatti, si prevede che nell'applicazione degli orientamenti europei per gli aiuti

di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, al fine di aumentare la capacità di produzione di energia elettrica rinnovabile, alle imprese del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale è consentito realizzare impianti fotovoltaici sulle coperture delle proprie strutture produttive aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare. È altresì consentita la vendita in rete dell'energia elettrica prodotta. La disposizione si applica anche alle misure di investimento attualmente in corso, incluse quelle finanziate a valere sul PNRR, e la sua efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

D.L. N. 50/2022 - “DECRETO AIUTI” - Previsti nuovi contributi a fondo perduto bonus e crediti d'imposta

1) All'articolo 18 si prevedono nuovi contributi a fondo perduto a favore delle piccole e medie imprese danneggiate dalla crisi ucraina. Le risorse a disposizione ammontano 130 milioni di euro (gestiti dal Ministero dello Sviluppo Economico). I contributi spettano esclusivamente alle piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole, che hanno realizzato negli ultimi 2 anni operazioni di vendita di beni o servizi, compreso l'approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l'Ucraina, la Federazione russa e la Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale.

Per avere diritto al contributo, le imprese, inoltre, devono:

- aver subito, nell'ultimo trimestre precedente l'entrata in vigore del decreto, un incremento del costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati di almeno il 30% rispetto alla media dello stesso periodo del 2019 (ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2021);
- aver subito nel corso del trimestre antecedente l'entrata in vigore del decreto legge un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019. L'importo del contributo a fondo perduto, che, per singolo beneficiario, non può essere superiore a 400.000 euro, è determinato applicando alla differenza tra l'ammontare medio dei ricavi relativi all'ultimo trimestre precedente l'entrata in vigore del decreto e l'ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019 le seguenti percentuali:
 - 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro;
 - 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro. Per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020 il periodo di imposta di riferimento è quello relativo all'anno 2021. Nel caso in cui le risorse stanziare non siano sufficienti a soddisfare tutte le

istanze ammissibili, il contributo sarà ridotto in modo proporzionale. È demandato ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico il compito di definire le modalità attuative di erogazione delle risorse, compreso il termine di presentazione delle domande, nonché le modalità di verifica del possesso dei requisiti da parte dei beneficiari, anche tramite sistemi di controllo delle autodichiarazioni delle imprese. 2) Con l'articolo 19 si incrementa di 20 milioni di euro, la dotazione del "Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura" di cui all'articolo 1, comma 128, della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020). 3) All'articolo 20, si stabilisce che, previa autorizzazione della Commissione Europea, ISMEA potrà concedere una garanzia diretta del 100% su nuovi finanziamenti erogati da banche, intermediari finanziari ed altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di PMI agricole e della pesca che abbiano registrato un incremento dei costi per l'energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022. Sono ammissibili alla garanzia i finanziamenti che prevedono:

- un importo non superiore al 100% dell'ammontare complessivo degli stessi costi, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero da altra idonea documentazione, prodotta anche mediante autocertificazione (comunque, non superiore a 35.000 euro);
- l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e una durata fino a 120 mesi. 4) Con l'articolo 21 si rafforza il credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali immateriali 4.0, compresi nell'allegato B annesso alla legge n. 232/2016, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione). In particolare, la misura del credito d'imposta prevista dall'art. 1, comma 1058, L. n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), per gli investimenti effettuati nel 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023, se prenotati nel 2022), viene elevata dal 20 al 50%. 5) All'articolo 22 viene ritoccata anche la disciplina del bonus formazione 4.0. Nello specifico, le aliquote del credito d'imposta, previste dal comma 211, legge n. 160/2019, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese sono aumentate dal 50 al 70% per le piccole imprese e dal 40 al 50% per le medie imprese, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto.

Per i progetti di formazione avviati successivamente all'entrata in vigore del decreto che non soddisfino le predette condizioni, invece, le misure del credito d'imposta sono diminuite al 40% per le piccole imprese e al 35% per le medie imprese. 6) All'articolo 23 viene potenziato inoltre il credito di imposta sale cinematografiche. A seguito dalla modifica apportata, il credito di imposta è riconosciuto nella misura massima del 40% dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche. Secondo la formulazione finora vigente, invece, il bonus era concesso nella misura massima del 20% degli introiti derivanti dalla programmazione di opere audiovisive. 7) All'articolo 24 viene rifinanziato il fondo IPCEI con 150 milioni per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023 e 150 milioni di euro per l'anno 2024. 8) All'articolo 25 viene istituito un fondo, con una dotazione iniziale di 5 milioni all'anno, per favorire l'attrazione di investimenti esteri e la rilocalizzazione delle imprese (reshoring) in Italia prevedendo anche la creazione di uno sportello unico che accompagni e supporti gli investitori esteri in tutti gli adempimenti e le pratiche utili alla concreta realizzazione dell'investimento. 9) L'articolo 29 prevede la possibilità di concedere finanziamenti agevolati a valere sul fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, per l'internazionalizzazione (gestito da SIMEST) per fare fronte a difficoltà o rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina. Una quota dell'intervento complessivo di sostegno, non superiore al 40%, può essere riconosciuta a titolo di cofinanziamento a fondo perduto. La misura, la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, si applica fino al 31 dicembre 2022, secondo condizioni e modalità stabilite con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di SIMEST, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande presentate. 10) All'articolo 35 viene previsto un bonus per l'acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Avranno diritto al buono (nominativo e non cedibile) le persone fisiche che nell'anno 2021 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35 mila euro. È demandato ad un decreto del Ministero del Lavoro il compito di definire le modalità operative. Le risorse stanziare ammontano a 79 milioni di euro. Il buono, utilizzabile per l'acquisto di abbonamenti a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto e fino al 31 dicembre 2022, copre fino al 100% della spesa e comunque non può superare l'importo di 60 euro. 11) Con l'articolo 37 viene incrementato di 100 milioni di euro il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge n. 431/1998 (Fondo affitti).

infodiritto

Consiglio di Stato. Via libera alla riforma del codice della crisi d'impresa



Il Consiglio di Stato, con un articolato parere (n. 832/2022 - <https://bit.ly/3wRr6yM>), pubblicato il 13 maggio 2022, ha dato il via libera allo schema di decreto legislativo contenente le modifiche al Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023. Si tratta di uno degli interventi di riforma previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) come prioritari al fine di potenziare i meccanismi di allerta, di completare la digitalizzazione delle procedure anche attraverso la realizzazione di una piattaforma on-line e di specializzare gli organi competenti per le procedure concorsuali. Il Consiglio di Stato ha condiviso la scelta del Governo di trasfondere nel Codice la legislazione emergenziale dei decreti legge n. 118 e n. 152 del 2021 e di collegare l'entrata in vigore dell'attuazione della direttiva a quella dell'intero Codice. Apprezzata la scelta del Governo di rafforzare le procedure di allerta della crisi e di arricchire il diritto interno con lo strumento extragiudiziario della "composizione negoziata". Il Consiglio di Stato ha posto l'accento "sulla necessità di una formazione specifica, oltre che della nuova figura degli esperti della composizione negoziata, anche dei Giudici e soprattutto degli imprenditori, essenziale per conferire effettività agli strumenti di allerta precoce".

infoeconomia**Business Matching:
un nuovo strumento
di Cassa Depositi e
Prestiti per crescere
all'estero**

Business Matching è un nuovo strumento **gratuito**. Il portale, **realizzato da Cassa Depositi e Prestiti in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale**, in otto lingue e allineato ai più alti standard di sicurezza informatica, una volta entrato a pieno regime permetterà alle imprese di conoscere altre aziende che l'algoritmo proporrà come potenziali partner in base alle loro caratteristiche ed esigenze. Lo strumento consentirà all'azienda di ricevere la notifica di possibili abbinamenti con le controparti e la relativa percentuale di affinità sulla base del proprio profilo. Sarà possibile, inoltre, visionare le informazioni sull'impresa estera e scegliere se accettare o meno il contatto proposto dall'algoritmo. In caso di esito positivo, si potrà fissare un incontro virtuale in uno spazio dedicato (virtual room) all'interno della piattaforma con disponibilità di un interprete. Per maggiori informazioni visita il sito <https://businessmatching.cdp.it/>
FONTE: Cassa Depositi e Prestiti

- i datori di lavoro ed enti pensionistici che prestano assistenza fiscale, per le dichiarazioni presentate dai contribuenti entro il 31 maggio;
- consegnano al dipendente/pensionato/ collaboratore la copia del Mod. 730 e del prospetto di liquidazione Mod. 730-3;
- inviano all'Agenzia delle Entrate i Modd. 730

16 GIUGNO**SOGGETTI IVA:
ADEMPIMENTI CONTABILI**

Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente.

**ESERCENTI COMMERCIO
AL MINUTO E SOGGETTI
DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE:
ADEMPIMENTI CONTABILI**

Registrazione, anche cumulativa, delle operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, effettuate nel mese solare precedente.

**LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO
DELL'IVA RELATIVA AL MESE
PRECEDENTE**

Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente.

**VERSAMENTO SALDO IVA DERIVANTE
DALLA DICHIARAZIONE ANNUALE**

Versamento 4° rata del saldo IVA relativo all'anno d'imposta 2012 risultante dalla dichiarazione annuale con la maggiorazione dello 0,99% mensile a titolo di interessi

**SOSTITUTI D'IMPOSTA:
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE
NEL MESE PRECEDENTE**

Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel mese precedente.

**SOSTITUTI D'IMPOSTA:
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE
NEL MESE PRECEDENTE**

Versamento ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente.

**SOSTITUTI D'IMPOSTA:
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE
NEL MESE PRECEDENTE**

Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente.

**RITENUTE:
versamento ritenute su redditi da**

lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni, corrispettivi per contratti d'appalto nei confronti dei condomini nonché sull'ammontare dei canoni/corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (maggio 2022)

ADDITIONALI:
versamento addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente (maggio 2022)

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI:
- versamento contributi relativi al mese di maggio 2022:
- INPS: lavoratori dipendenti
- INPS: Gestione ex ENPALS: lavoratori dello spettacolo
- INPGI: giornalisti professionisti
- Gestione separata INPS committenti
- versamento all'INPS dei contributi per la manodopera agricola relativi al IV trimestre 2021

VERSAMENTI SOSPESI COVID-19:
versamento 18a rata delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi a seguito dell'emergenza da Covid-19, qualora si sia optato per la rateizzazione con versamento del restante 50% del dovuto fino ad un massimo di 24 rate mensili

**ADEMPIMENTI E VERSAMENTI INPS
SOSPESI:**

effettuazione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi (in unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021 e delle successive entro il giorno 16 di ciascun mese), in scadenza tra il 1° gennaio 2021 e il 28 febbraio 2021, da parte delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche

**CONTRIBUTI IVS ARTIGIANI E
COMMERCianti:**

versamento della XVIII rata (di max 24 rate) delle restanti somme dovute (50%) relative alla I quota fissa 2020 su reddito minimale da parte dei contribuenti con calo di fatturato/corrispettivi di almeno il 33% se con ricavi/compensi 2019 non superiori ad euro 50 milioni (di almeno il 50% se con ricavi/compensi 2019 superiori ad euro 50 milioni)

CONTRIBUTI ENASARCO:
versamento della XVIII rata (di max 24 rate) delle restanti somme dovute (50%) relative ai contributi relativi al I trimestre 2020 da parte delle imprese preponenti

inscadenza

Pagina a cura di
FINPRO Liguria srl

**PROSSIME
SCADENZE****15 GIUGNO 2022****MOD. 730:**

- CAF e professionisti abilitati, per le dichiarazioni presentate da parte dei contribuenti entro il 31 maggio:
 - consegnano al dipendente/pensionato i Modd. 730 e 730-3 elaborati;
 - inviano telematicamente all'Agenzia delle Entrate i Modd. 730, 730-1, 730-3 e 730-4

con calo di fatturato/corrispettivi di almeno il 33% se con ricavi/compensi 2019 non superiori ad euro 50 milioni (di almeno il 50% se con ricavi/compensi 2019 superiori ad euro 50 milioni) sono tenute al versamento dei contributi relativi al I trimestre 2020

29 GIUGNO

OPERATORI INTRACOMUNITARI CON OBBLIGO MENSILE: PRESENTAZIONE INTRASTAT

Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni e degli acquisti di beni e delle prestazioni di servizi rese o acquisite nel mese precedente nei confronti di soggetti UE

MOD. 730:

- CAF e professionisti abilitati, per le dichiarazioni presentate da parte dei contribuenti dal 1° giugno al 20 giugno:
 - consegnano al dipendente/pensionato i Modd. 730 e 730-3 elaborati;
 - inviano telematicamente all'Agenzia delle Entrate i Modd. 730, 730-1, 730-3 e 730-4
- i datori di lavoro ed enti pensionistici che prestano assistenza fiscale, per le dichiarazioni presentate dai contribuenti dal 1° giugno al 20 giugno:
 - consegnano al dipendente/pensionato/colaboratore la copia del Mod. 730 e del prospetto di liquidazione Mod. 730-3;
 - inviano all'Agenzia delle Entrate i Modd. 730

30 GIUGNO

IVA: VERSAMENTO DEL SALDO 2021

Versamento, in unica soluzione o come prima rata, del saldo IVA relativo al 2021 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2022 - 30/06/2022

SOGGETTI IRES: VERSAMENTO SALDO IVA 2021

Versamento, in unica soluzione o

come prima rata, del saldo IVA relativo al 2021 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2022 - 30/06/2022

SOGGETTI IRES: VERSAMENTO SALDO 2021 E PRIMO ACCONTO 2022 DELL'IRES

Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'Ires, a titolo di saldo per l'anno 2021 e di primo acconto per l'anno 2022, senza alcuna maggiorazione

SOCIETÀ DI COMODO: VERSAMENTO DELLA MAGGIORAZIONE DEL 10,5% DELL'ALIQUOTA ORDINARIA DELL'IRES

Versamento, in unica soluzione o come prima rata, della maggiorazione IRES del 10,5%, a titolo di saldo per l'anno 2021 e di primo acconto per l'anno 2022, senza alcuna maggiorazione

SOGGETTI CHE ADOTTANO GLI IAS/IFRS E CHE OPTANO PER IL RIALLINEAMENTO TOTALE DELLE DIVERGENZE AI SENSI DELL'ART. 15, COMMI 3 (LETTERAA) E 4, DEL D.L. N. 185/2008: VERSAMENTO IRES E IRAP SULLA SOMMA ALGEBRICA DELLE DIFFERENZE

Versamento, in unica soluzione, dell'Ires e dell'Irap sul riallineamento totale delle divergenze (saldo globale) a seguito dell'adozione degli IAS/IFRS, senza alcuna maggiorazione.

IRAP: VERSAMENTO PRIMO ACCONTO 2022 E SALDO 2021

Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'Irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2021 e di primo acconto per l'anno 2022, senza alcuna maggiorazione.

SOGGETTI IRES: VERSAMENTO SALDO 2021 E PRIMO ACCONTO 2022 DELL'IRAP

Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2021 e di primo acconto per l'anno 2022, senza alcuna maggiorazione.

VERSAMENTI REDDITI 2022:

saldo 2021 e I rata acconto previdenziale 2022 da parte dei professionisti iscritti alla gestione separata INPS

MOD. 730 – SOGGETTI PRIVI DI SOSTITUTO:

versamento delle imposte risultanti dal Mod. 730 relativo a soggetti privi di sostituto d'imposta e a soggetti deceduti entro il 28 febbraio 2022

DENUNCIA UNIEMENS:

denuncia telematica delle retribuzioni e dei contributi (INPS - ex INPDAP - ex ENPALS - ex DMAG) di maggio 2022

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL:

versamento premio (regolarizzazione 2020 e anticipo 2021) o I rata, da parte delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno beneficiato della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021. I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate di pari importo, con il versamento della prima entro il 30 maggio 2021 (le rate successive alla prima vanno versate entro l'ultimo giorno del mese ad eccezione di quelle in scadenza a dicembre 2021 e 2022 da versare entro il 16 del mese).

LIBRO UNICO:

registrazioni relative al mese di maggio 2022

MOD. REDDITI 2022:

presentazione presso un ufficio postale del Mod. REDDITI 2022 PF, da parte delle persone fisiche che possono presentare il modello cartaceo



info  **lega**
legacoop LIGURIA